

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 953/2006 DEL CONSIGLIO**

**del 19 giugno 2006**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000, per quanto riguarda l'aiuto alla trasformazione del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, e il regolamento (CE) n. 1782/2003, per quanto riguarda la canapa ammissibile al regime di pagamento unico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre <sup>(2)</sup>, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'aiuto alla trasformazione, corredata se del caso di proposte. Alla luce di tale relazione, è opportuno che l'attuale regime resti in vigore fino alla campagna di commercializzazione 2007/2008 compresa.
- (2) L'aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, si applica fino alla campagna 2005/2006. Tuttavia, in considerazione della tendenza favorevole del mercato di questo tipo di fibre, oggetto del regime di aiuto in vigore, e al fine di favorire il consolidamento di prodotti innovativi e dei loro sbocchi di mercato, è opportuno prorogare l'applicazione del regime di aiuto sino alla fine della campagna di commercializzazione 2007/2008.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 prevede un aumento dell'aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Dal momento che l'aiuto alla trasformazione per le fibre corte è prorogato fino alla campagna 2007/2008, l'aiuto per le fibre lunghe dovrebbe essere mantenuto al livello attuale fino alla campagna 2007/2008.
- (4) Al fine di promuovere la produzione di fibre corte di lino e di canapa di alta qualità, l'aiuto è concesso per le fibre

contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questo limite e concedere l'aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 % nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Poiché tale possibilità è prevista solo fino alla campagna di commercializzazione 2005/2006, è necessario autorizzare gli Stati membri a derogare al suddetto limite per altre due campagne.

- (5) Per continuare ad assicurare un congruo livello di produzione in ciascuno Stato membro, occorre prorogare il periodo di applicazione dei quantitativi nazionali garantiti.
- (6) Per sostenere la produzione tradizionale di lino in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia, è stato finora concesso un aiuto complementare. È opportuno prorogare questo aiuto temporaneo fino alla campagna di commercializzazione 2007/2008, per consentire il graduale adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato.
- (7) La Commissione dovrebbe presentare con sufficiente anticipo, prima dell'inizio della campagna 2008/2009, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio intesa a valutare se il regime in vigore debba essere mantenuto o vada modificato.
- (8) A norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 <sup>(3)</sup>, soltanto la canapa destinata alla produzione di fibre è ammissibile al regime di pagamento unico di cui al titolo III del medesimo regolamento. È opportuno rendere ammissibile anche la canapa destinata ad altri usi industriali.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal protocollo relativo alle condizioni e alle modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29).

<sup>(3)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).

(9) Tenendo conto della gestione annuale dei pagamenti diretti, è opportuno che le modifiche alle condizioni di ammissibilità al regime di pagamento unico si applichino dal 1° gennaio 2007.

(10) Occorre quindi modificare i regolamenti (CE) n. 1673/2000 e (CE) n. 1782/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1673/2000 è così modificato:

1) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo dell'aiuto alla trasformazione, per tonnellata di fibre, è il seguente:

a) per le fibre lunghe di lino:

— 100 EUR per la campagna di commercializzazione 2001/2002,

— 160 EUR per le campagne di commercializzazione da 2002/2003 a 2007/2008,

— 200 EUR a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009;

b) per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi: 90 EUR per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2007/2008.

Tuttavia, per le campagne da 2001/2002 a 2007/2008 lo Stato membro può, in funzione degli sbocchi tradizionali, decidere di concedere parimenti l'aiuto:

— per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %,

— per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.

Nei casi previsti al secondo comma, lo Stato membro concede l'aiuto per un quantitativo non superiore al quantitativo prodotto, sulla base del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi.»

2) All'articolo 3, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«I quantitativi nazionali garantiti per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa non sono più applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009.»

3) Nel primo capoverso dell'articolo 4, «2005/2006» è sostituito da «2007/2008».

4) L'articolo 12 è soppresso.

5) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di proposte, con sufficiente anticipo per consentire l'applicazione delle misure proposte nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009.

Detta relazione valuta l'impatto dell'aiuto alla trasformazione sui produttori, sull'industria di trasformazione e sul mercato delle fibre tessili. Essa esamina altresì la possibilità di prorogare l'aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa e l'aiuto complementare oltre la campagna 2007/2008, nonché l'opportunità di integrare questo regime di aiuto nel quadro generale del sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003.»

#### Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 52

##### **Produzione di canapa**

1. In caso di produzione di canapa, possono essere coltivate soltanto varietà aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore a 0,2 %. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà.»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, eccetto l'articolo 2 che si applica dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. PRÖLL

---